

Roma, 4 novembre 2013

**Onorevole Presidente,
Onorevoli membri della Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati**

seduta informale del 5 novembre 2013

Oggetto: stato di attuazione del decreto legislativo n. 178/2012 recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)

Egregio signor Presidente, Onorevoli deputati,

Il decreto legislativo di cui all'oggetto è nato per obiettivi condivisibili sintetizzabili nel riordino del servizio della Croce Rossa Italiana e nella precisazione delle sue finalità.

Quanto alla missione, essa naturalmente è rinvenibile nella compiuta collocazione dell'associazione italiana nel movimento mondiale della Croce e della Mezzaluna Rossa.

Quanto alla riorganizzazione e al riordino del servizio, occorre che lo sguardo sia coerente allo scopo di impedire che l'impostazione originaria sia tradita.

Posto che le questioni giuridiche e societarie, connesse alla natura di movimento internazionale della Croce Rossa, hanno rilievo in relazione ai compiti che devono essere svolti dalla nuova associazione e avendo coscienza che dal superamento di ogni ambiguità possano derivare effetti positivi anche per la gestione amministrativa, il decreto 178/2012 riguardo al servizio e alle persone che in virtù di un rapporto di lavoro operano quotidianamente, è sbagliato e deve essere modificato.

Vediamo perchè il 178/2012 è sbagliato e come deve essere modificato.

Dal nostro punto di vista, una legge di riordino avrebbe dovuto avere come punto di partenza l'articolo 70 della legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che, già nel titolo, è evocativo di un obiettivo già allora e secondo il legislatore dell'epoca, da realizzare: lo "scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana e riordinamento dell'associazione".

Il decreto 178/2012 avrebbe dovuto quindi procedere in primo luogo ad una ricognizione dei servizi da attribuire al SSN e separarli da quelli originari della gloriosa associazione.

Viceversa si è scelto di continuare e coltivare l'ambiguità che doveva essere risolta nel 1978.

Infatti: l'articolo 1 del decreto in parola, procede al comma 4 con i compiti assegnati alla Associazione della Croce Rossa Italiana, al comma 5 vi è un richiamo ad ogni altro compito assegnato dallo statuto, al comma 6 si conferma la situazione attuale: lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso la partecipazione a gare e la sottoscrizione di convenzioni.

Ed è proprio il comma 6 che viola, a nostro giudizio, la lettera e lo spirito ispiratore dell'istituzione del SSN, mantenendo intatta una situazione che ha prodotto e produce incertezza nel servizio per gli utenti e precariato per i lavoratori e le lavoratrici.

Ferma restando la necessità di restituire alla Croce Rossa le attività rinvenienti dalle sue originarie finalità, con ciò rendendola coerente col movimento internazionale, rimane – quindi – il tema dei servizi tipici del SSN che dovrebbero essere svolti dalle Regioni e, particolarmente, dalle ASL.

L'articolo 70 della 833/78 è esplicito: tolti i compiti relativi alle originarie finalità della CRI, il resto delle attività deve essere trasferito al SSN e accanto ai compiti dovranno essere trasferiti personale, dotazioni materiali e patrimoniali e risorse. E' una previsione ragionevole quella dettata dal legislatore dell'epoca: i servizi, allora come ora, impropriamente erogati da un soggetto terzo, dovevano e devono continuare ad essere erogati.

Affinché non si determini un trasferimento della sola spesa da un soggetto istituzionale ad un altro, devono essere trasferite le risorse economiche oggi impegnate per le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici che rendono il servizio, non determinando in tal modo un

peggioramento degli standard qualitativi e quantitativi e mantenendo la necessaria continuità, e la stessa cosa deve avvenire per le dotazioni strumentali e le sedi.

La questione del personale oggi operante, al di là delle originarie finalità della Croce Rossa, è particolarmente delicata. Infatti, la storia della Croce Rossa, la sua non risolta ambiguità sia dal punto giuridico sia da quello delle funzioni svolte sia da quello amministrativo, ha dato origine ad un fenomeno peculiare di precariato pluriennale e qualificato. La gran parte di queste persone sono state e sono determinanti per il funzionamento e l'efficacia dei servizi di cui stiamo parlando, svolti in convenzione o in affidamento.

L'articolo 70 della 833/78 parla di personale adibito ai servizi di assistenza sanitaria e non fa distinzione alcuna delle diverse modalità sul rapporto di lavoro, non discriminando fra tempo indeterminato o determinato. In coerenza a questa impostazione, d'altra parte, la totalità dei lavoratori precari era inseriti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla legge finanziaria per il 2007. Gli avvenimenti politici seguiti alla caduta del governo Prodi hanno interrotto le procedure di stabilizzazione dal punto di vista amministrativo e hanno introdotto inevitabilmente la stabilizzazione per via giudiziaria con un aggravio di spesa del tutto evitabile.

In conclusione, il passaggio dei servizi, delle risorse e del personale impegnato nelle attività tipiche del servizio sanitario nazionale, risponderebbe alle esigenze di una razionale e ordinata riforma della Croce Rossa Italiana e darebbe una risposta equilibrata ai problemi occupazionali che si apriranno all'approvazione dello schema di decreto legislativo. Infatti nello schema di riordino in oggetto, all'articolo 6, il personale di ruolo, concretamente, stante la condizione di tutte le amministrazioni pubbliche, verrebbe messo nella condizione di dover scegliere fra il peggioramento della propria condizione economica e professionale e il licenziamento. Il personale precario, che stabilmente lavora da decenni, sarebbe licenziato al massimo entro il 31 dicembre 2014.

Stiamo parlando, sia per il personale di ruolo che per quello precario, di una assoluta novità peggiorativa che, in queste forme, non si è verificata in nessuna pubblica amministrazione sottoposta a ristrutturazione. Ferma la situazione attuale, si aprirebbe una stagione di conflitto, sociale e giuridico, le cui conseguenze al momento non sono prevedibili.

Il decreto legislativo 178/2012, opportunamente emendato secondo la proposta che vi sottoponiamo otterrebbe due risultati apprezzabili: l'associazione promossa dai soci della CRI sarebbe restituita alle sue originarie finalità e il SSN riavrebbe fra i suoi compiti quelli che la legge gli aveva assegnato, ponendo così fine all'ambiguità giuridica e all'incertezza sulla natura del servizio che lo schema di riordino di cui all'oggetto vorrebbe rimuovere. D'altra parte sulla stessa materia, cioè quella del riparto di competenze fra amministrazione centrale e regioni, già oggi si sta operando. Infatti ai sensi della legge di stabilità 183/2011, i servizi originariamente svolti dal ministero della Salute in materia di assistenza al personale navigante e aeronavigante, saranno trasferiti alle Regioni, attraverso la cessione delle risorse, dei mezzi, delle sedi e anche del personale, di ruolo e in convenzione. La nostra proposta non appare, quindi, eccentrica dal punto di vista istituzionale, rispetto a una strada già intrapresa e neppure scorretta dal punto di vista economico, poiché le regioni, competenti per materia, già oggi investono risorse per le convenzioni, utilizzando le stesse risorse prenderebbero personale, mezzi e dotazioni materiali, non avrebbero un aggravio della spesa bensì un risparmio misurabile in termini di efficienza e di economie di scala.

Grati per la vostra attenzione.

p. la Segreteria Nazionale FP CGIL
Salvatore Chiamonte



FP CGIL Nazionale

Via Leopoldo Serra, 31 - 00153 Roma
☎(06) 585441-364-317 fax ☐ (06) 58544371-339
✉ posta@fpccgil.it
<http://www.fpccgil.it/>